



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

#### OGGETTO

DGR n. 231 del 06.05.2019 recante “Accreditamento Istituzionale ai sensi della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - RSA Opera S. Maria della Pace, sede legale in Via Pineta Sacchetti, 231/D - Roma sede operativa in Contrada Madonna delle Grazie - Fontecchio (AQ). Voltura dell'Accreditamento Istituzionale in favore della Società Cooperativa Sociale Auxilium Care, sede legale in Via Sicilia, 50, Roma”. Recesso affitto ramo di azienda RSA Fontecchio Società Cooperativa Sociale Auxilium Care. Provvedimenti

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private " e ss.mm. ii.;

**VISTO** in particolare, l'art. 6 della L.R. 32/2007, così come modificato dalla L.R. 2 maggio 2016 n. 12, il quale disciplina l'accreditamento Istituzionale subordinandolo al rispetto di *"ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento"*;

**VISTA** la L.R. n. 21 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii. *"Un sistema di garanzie per la salute. Piano Sanitario Regionale 2008 2010"*;

**VISTA** la D.G.R. 10 luglio 2008 n. 591/P, pubblicata sul BURA n. 75 del 22 ottobre 2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, e ss.mm.ii.;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 del D Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende Unità Sanitarie Locali e per gli Enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 come ss.mm.ii., che espressamente dispone *"L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta regionale istituzionalmente preposto all'attività ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 7. L'accreditamento istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'autorizzazione"*

**RICHIAMATA** la D.G.R. 18 gennaio 2019, n. 21 con la quale è stato approvato l'Accreditamento Istituzionale ai sensi della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. in favore della RSA Opera S. Maria della Pace, sede legale in Via Pineta Sacchetti, 231/D Roma e sede operativa in Contrada Madonna delle Grazie - Fontecchio (AQ);

**RICHIAMATA** altresì la DGR n. 231 del 06.05.2019 avente ad oggetto “DGR 18 gennaio 2019, n. 21 recante: Accreditamento Istituzionale ai sensi della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. - RSA Opera S.Maria della Pace, sede legale in Via Pineta Sacchetti, 231/D - Roma sede operativa in Contrada Madonna delle Grazie - Fontecchio (AQ). Voltura dell'Accreditamento Istituzionale in favore della Società Cooperativa Sociale Auxilium Care, sede legale in Via Sicilia, 50, Roma”, intervenuta a seguito di affitto del ramo di azienda da parte della Società Cooperativa Sociale Auxilium Care;

**CONSIDERATO** che con nota del 01.06.2021, agli atti del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali DPF018 del Dipartimento Sanità, i legali rappresentanti pro tempore di Auxilium Care Società Cooperativa Sociale e dell'Associazione Opera S. Maria della Pace

- hanno comunicato il recesso contrattuale della cessionaria e conseguente cessazione dell'efficacia del contratto di affitto di ramo d'azienda, a far data dal 31 luglio 2021
- hanno proposto congiuntamente istanza di voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento da Auxilium Care all'Associazione "Opera Santa Maria della Pace", rispettivamente al Comune di Fontecchio (AQ) ed alla Regione Abruzzo

**PRESO ATTO** della dichiarazione di subentro, con decorrenza 1° agosto 2021, dell'Associazione "Opera S. Maria della Pace nella titolarità di tutti i rapporti della Società Cooperativa Sociale Auxilium Care, compreso il rapporto di convenzione con il SSR per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie RSA, che determina il ripristino in capo all'Associazione S. Maria della Pace delle condizioni quo ante di accreditamento istituzionale riconosciuto con D.G.R. n. 21 del 18 gennaio 2019;

**PRECISATO** che nella nota congiunta del 01.06.2021 risulta dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 e dell'art. 3 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii., a pena di responsabilità per dichiarazioni false e mendaci, il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5-ter della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei titoli professionali richiesti dalle disposizioni vigenti da parte dell'Associazione Opera S. Maria della Pace, con sede legale in Via Pineta Sacchetti, 231/D Roma e sede operativa in Contrada Madonna delle Grazie - Fontecchio (AQ);

**ATTESO** che con Procedimento 19/2021 Prot. n. 364 del 12.07.2021 – acclarato al Prot. n. RA/ 0300574/21 del 20.07.2021 del Dipartimento Sanità, - preso atto del cambio di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria per la Residenza Sanitaria Assistenziale da Auxilium Care Fontecchio all'Associazione Opera S. Maria della Pace - la Comunità Montana Sirentina in Secinaro (AQ) ha disposto la voltura dell'autorizzazione all'esercizio della attività sanitaria di RSA Anziani, sita nel Comune di Fontecchio, Contrada Madonna delle Grazie, n. 1 per un totale di n. 120 P.L. (n. 80 P.L. RSA Anziani, 20 PL. RSA Disabili Adulti, n. 20 P.L. RSA Demenze) dalla Società Cooperativa Sociale Auxilium Care in favore dell'Associazione Opera S. Maria della Pace, a seguito di recesso dal contratto di affitto di ramo di azienda della cessionaria - Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** pertanto che il succitato atto della Comunità Montana Sirentina specificatamente dispone -“trattandosi di recesso anticipato di affitto del ramo d'azienda da parte dell'affittuaria, l'Affittante rientrerà: nuovamente, nella piena titolarità in tutti i diritti, autorizzazioni e concessioni rilasciati in favore della Residenza Sanitaria Assistenziale di Fontecchio”;

-“la retro-cessione dell'Associazione Opera S. Maria della Pace nella titolarità della Residenza Sanitaria Assistenziale "RSA Fontecchio", Sita in Fontecchio alla Contrada Madonna delle Grazie snc, non modifica l'attività svolta precedentemente da parte della AUXILIUM Care Società Cooperativa Sociale”;

**RITENUTO** di riconoscere gli effetti del subentro, per recesso dall'affitto di ramo d'azienda della Società Cooperativa Sociale Auxilium Care, con sede in Roma Via Sicilia n.50 – giusta DGR 231/2019 -, per n. 120 posti letto RSA in regime residenziale, di cui n.80 pp.ll RSA Anziani, 11.20 pp.ll RSA Disabili Adulti, n.20 pp.ll. RSA Demenze, sull'accreditamento concesso con DGR n. 231 del 06.05.2019, determinando conseguentemente il ripristino, in capo all'Associazione S. Maria della Pace, delle condizioni di accreditamento istituzionale, come definite con D.G.R. n. 21 del 18 gennaio 2019;

**PRECISATO** che l'art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento Sanità la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, anche rispetto alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'Associazione Opera S. Maria della Pace;

**PRECISATO**, altresì, che il medesimo Dipartimento provvede che le verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie erogate dalle Strutture pubbliche e private accreditate sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19 del 10 marzo 2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43 del 22 luglio 2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

**RITENUTO** di comunicare il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi prescritte;

**PRECISATO** che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

**A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE  
D E L I B E R A  
per le motivazioni specificate in premessa,  
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

1. **Di prendere atto** del Procedimento 19/2021 Prot. n. 364 del 12.07.2021 – acclarato al Prot. n. RA/0300574/21 del 20.07.2021 del Dipartimento Sanità, con il quale la Comunità Montana Sirentina in Secinaro (AQ) ha attestato il cambio di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria per la Residenza Sanitaria Assistenziale da Auxilium Care all'Associazione Opera S. Maria della Pace, disponendo la voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di RSA Anziani, sita nel Comune di Fontecchio, Contrada Madonna delle Grazie, n. I per un totale di n. 120 P.L. (n. 80 P.L. RSA Anziani, 20 PL. RSA Disabili Adulti, n. 20 P.L. RSA Demenze) – Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** di quanto dichiarato – giusta nota del 01.06.2021 - dal rappresentante legale dell'Associazione Opera S. Maria della Pace, con sede legale in Via Pineta Sacchetti, 231/D Roma e sede operativa in Contrada Madonna delle Grazie - Fontecchio (AQ), ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 e dell'art. 3 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii., a pena di responsabilità per dichiarazioni false e mendaci, relativamente al permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5-ter della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nonché del possesso dei titoli professionali richiesti dalle disposizioni vigenti;
3. **Di riconoscere** gli effetti del subentro, per recesso dall'affitto di ramo d'azienda della Società Cooperativa Sociale Auxilium Care, con sede in Roma Via Sicilia n.50 – giusta DGR 231/2019 -, per n. 120 posti letto RSA in regime residenziale, di cui n.80 pp.ll RSA Anziani, 11.20 pp.ll RSA Disabili Adulti, n.20 pp.ll. RSA Demenze, sull'accreditamento concesso con DGR n. 231 del 06.05.2019, con conseguentemente ripristino, in capo all'Associazione S. Maria della Pace, delle condizioni di accreditamento istituzionale, come definite con D.G.R. n. 21 del 18 gennaio 2019;

4. **Di stabilire** che il subentro dell'Associazione "Opera Santa Maria della Pace nella titolarità di tutti i rapporti della Società Cooperativa Sociale Auxilium Care, compreso il rapporto di convenzione con il SSR per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie RSA, avrà effetto dal 1° agosto 2021;
5. **Di puntualizzare** che gli accordi contrattuali da sottoscrivere devono tener conto del termine di decorrenza indicato al punto precedente al fine di assicurare che le prestazioni siano remunerate a carico del SSR, senza soluzione di continuità tra i soggetti menzionati nel presente atto;
6. **Di specificare** che l'accreditamento istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale, da presentare al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. La richiesta, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di accreditamento, è comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda;
7. **Di confermare** che, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 3, L.R. n. 32/2007 "*il Dipartimento regionale competente, in qualsiasi momento, mediante attività ispettive del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verifica il possesso dei requisiti minimi autorizzativi*" e secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 3, lett. d), L.R. n. 32/2007, nonché dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 6 L.R. n. 32/2007;
8. **Di precisare** che, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., il Dipartimento Sanità ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e che con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64 del 14 novembre 2012;
9. **Di richiamare** l'art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni), che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
10. **Di rilevare** che l'art.7, comma 4, lett. d) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni) prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali;
11. **Di precisare** che la reiterata mancata emissione della nota di credito costituisce inadempimento grave del contratto e comporta pertanto l'avvio della procedura per la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art 7 comma 4 LR 32/2007 ss.mm.ii., secondo quanto specificato negli schemi contrattuali approvati dalla Regione Abruzzo;
12. **Di evidenziare** che, ai sensi dell'art, 8-quater, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende Unità Sanitarie Locali e per gli Enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
13. **Di dare atto** che non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

**14. Di trasmettere** il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, all'Agenzia Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento per la Salute e il Welfare disponendone la pubblicazione sul B.U.R.A.T..

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

L'Estensore

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)